Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 64-5902

Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 - Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l'anno 2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti gli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);

visto il regolamento CE n. 1857 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", che tra le sue finalità prevede di incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie;

vista la D.G.R. n. 31-3703 del 16 aprile 2012 con la quale per l'anno 2012 è stato approvato il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi che ha sostituito il "*Premio per il pascolo gestito*", e con il quale sono stati finanziati i sistemi di difesa di 176 aziende zootecniche piemontesi;

vista la D.G.R. n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010, - Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli - approvazione linee guida;

atteso che è necessario rafforzare le misure di prevenzione onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a danno degli allevatori;

considerata la necessità di finanziare il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi anche per l'anno 2013 e di corrispondere a favore degli allevatori un contributo regionale di euro 287.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi;

vista la L.R. n. 8 del 7/05/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la L.R. n. 9 del 7 /05/2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

accertato che l'UPB DB11171 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 presenta la disponibilità finanziaria per finanziare il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi anche per l'anno 2013;

valutato di dare mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente il "Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l'anno 2013";

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di approvare per l'anno 2013 il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi, di cui all'allegato A, della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per l'attuazione del Piano regionale di cui sopra è prevista una spesa di euro 287.000,00 che trova copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti in competenza nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013;
- di corrispondere in favore degli allevatori un contributo regionale di euro 287.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi;
- di precisare che i contributi previsti nel Piano sono erogati con riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura Settore Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente il "Piano di intervento regionale a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

PIANO REGIONALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA DIFESA DEL BESTIAME DALLE PREDAZIONI DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI PIEMONTESI PER L'ANNO 2013

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

- 1) Il presente Piano regionale di intervento a sostegno dei costi sostenuti dagli allevatori per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi è finanziato con le risorse finanziarie iscritte in competenza nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013.
- 2) Areale: tutto il territorio classificato montano o collinare della regione Piemonte. Hanno diritto all'assegnazione dell'aiuto gli allevatori che esercitano il pascolo o l'alpeggio di ovini caprini bovini o equini sul territorio collinare e montano.
- 3) Per "Allevatore" si intende l'intestatario del modello 7. In caso vi siano più co-intestatari o di società tra conduttori il premio verrà suddiviso in base alle quote di ciascun socio o intestatario.
- 4) Le domande dovranno pervenire al Settore agricoltura della Provincia o alla Comunità Montana competente per territorio entro il 1° luglio 2013. La domanda di aiuto sarà compilata su appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente, di cui alla DGR n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010.
- 5) Per l'erogazione del premio sarà redatta specifica graduatoria in base ai criteri ed ai punteggi previsti nelle presenti disposizioni.
- 6) L'entità del Premio sarà determinata al termine della stagione di alpeggio in base alle richieste pervenute, nell'ambito dell'ammontare complessivo stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale.
- 7) Sono stabiliti i seguenti parametri di calcolo:
- montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi;
 - presenza di cani da guardiania;
- presenza continua in alpe a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale:
 - dimensione del gregge/mandria espressa in classi di ampiezza.
- Il punteggio sarà attribuito in relazione all'entità dei costi e della manodopera impegnati nelle attività di prevenzione.
- 8) L'ammontare del Premio per ciascun allevatore verrà stabilito sulla base dei suddetti parametri, e non potrà comunque superare il tetto massimo di Euro 7.500,00 in tre anni. L'erogazione dell'aiuto può essere effettuata in ragione di un massimo di 2.500 Euro/anno per gli allevatori che hanno messo in atto i 4 sistemi di prevenzione su indicati, in rapporto al numero di capi, ovvero modulandolo sulla base del punteggio ottenibile sommando i punti attribuiti ad ognuno dei parametri.
- 9) I Premi saranno liquidati sulla base delle conclusioni stabilite dalla fase istruttoria del Settore agricoltura della Provincia o dalla Comunità Montana competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno.

10) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto devono aver messo in atto almeno 1 dei primi 2 sistemi di prevenzione su indicati ed essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Al fine di determinare l'importo del contributo per singolo beneficiario, la somma disponibile per il fondo sarà divisa per il totale dei punti raggiunti da tutti i beneficiari assegnando così ad ogni punto il relativo valore, questo verrà quindi moltiplicato per i punti ottenuti dal singolo beneficiario.

Dotazione	Punti	
montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al	si	no
numero di capi	5	0
	si	no
presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 150 capi	5	0
presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 300 capi	3	0
presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 600 capi	1	0
presenza continua in alpe a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo	si	no
personale	5	0
dimensione della mandria/gregge espressa in classi di ampiezza		
0 - 50 UBA	1	
50 – 100 UBA	4	
100 – 200 UBA	7	
> 200 UBA	10	